QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 15 15 Agosto 2019

IN QUESTO NUMERO

1. Avviso per gli Associati: Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.
3. Avviso per gli Associati: Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Avviso per gli Associati: Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.
5. Iscrizione I.N.P.S. Agricoltura per Società Cooperative e organizzazioni di produttori.
6. I.N.P.S.: persone senza fissa dimora. Prestazioni di sostegno al reddito.
7. Assunzioni: Bonus SUD.
8. Dichiarazione di giacenza 2019.
9. Avviso agli Associati: 8.1.03 Bando per il sostegno all'arboricoltura - pioppicoltura ordinaria.
10. Sfruttamento del lavoro in agricoltura: costituito il "Tavolo" ministeriale per il contrasto al caporalato ed allo sfruttamento.

*****

AVVISI PER GLI ASSOCIATI

1) Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **dal 29 luglio e sino al 30 agosto 2019 compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 13.30.
Si comunica, inoltre, che dal giorno 12 agosto al giorno 16 agosto 2019 compresi i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.
(A. Flora)

*****

2) Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura

Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.
Nei giorni **12, 13 e 14 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **tramite E-mail**: i.yamani@confagricolturabologna.it .
Referente sarà la sig.na Imane Yamani, contattabile al numero 345/8875138, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (**N.B.** il telefono resterà attivo solo per le giornate indicate).
Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.
Si precisa che nei **giorni 9 e 14 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 12.00** per consentire l'elaborazione telematica in giornata.
Nei giorni **15 e 16 agosto** il servizio non verrà effettuato.
Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.
(A. Flora)

*****

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: i.yamani@confagricolturabologna.it .
Referente sarà la sig.na Imane Yamani, contattabile al numero 345/8875138, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (**N.B.** il telefono resterà attivo solo per le giornate indicate).
Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.
Il servizio non verrà effettuato nella giornata del **15 agosto**.
(A. Flora)

*****

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 12 al 16 agosto compresi.

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 12 al 16 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.
Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.
Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.
(A. Flora)

*****

5) Iscrizione I.N.P.S. Agricoltura per Società Cooperative e organizzazioni di produttori.

Con circolare n. 94 del 20 giugno 2019, l'I.N.P.S. riassume i criteri da utilizzare per l'iscrizione alla gestione

C.A.U. di alcuni soggetti che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali, di cui all'art. 2135 c.c..
Con la medesima circolare, l'I.N.P.S. fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni in relazione ad imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.

Preliminarmente l'I.N.P.S. chiarisce l'ambito normativo di riferimento della problematica inerente la classificazione.

Ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperative, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all'articolo 2135 c.c., sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all'assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.

La circolare si occupa, in definitiva, di chiarire alcune questioni in ordine ai soggetti che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la connessione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.

Quanto sopra in relazione alle cosiddette attività connesse; si prevede, infatti, al terzo comma dell'art. 2135 c.c., che per attività connesse si intendono "*le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*".

L'I.N.P.S. già aveva analizzato le principali questioni classificatorie nelle precedenti circolari n. 34 del 07/02/2002, n. 186 del 1/012/2003 e nella circolare n. 126/2009.

In particolare, relativamente alla fornitura di "servizi" o "beni" mediante l'utilizzo di risorse proprie normalmente presenti nell'azienda agricola, l'I.N.P.S. già aveva ricondotto tali attività al settore dell'agricoltura, poiché connesse alla attività principale (analizzando risorse, normalità e prevalenza).

Con la circolare si precisano elementi interpretativi in relazione a:

a. Le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 21001, n. 228;
b. Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240;
c. Le società;
d. Le organizzazioni di produttori;
e. Precisazioni comuni;
f. Le imprese non agricole.

Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi

Sulla base dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, "*si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico*".

Stante quanto sopra, l'inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzino, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile (attività connessa di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione), prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Non è richiesto, quindi, che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all'articolo 2135, primo e secondo comma, del codice civile, ma è necessario che l'intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli.

Secondo l'I.N.P.S., poi, i soci, in quanto produttori agricoli, dovranno essere iscritti alla gestione previdenziale agricola per l'attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l'iscrizione alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP.
Il riferimento "*allo svolgimento delle attività*" è, in ogni caso, chiarisce l'I.N.P.S., rivolto alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti agricoli, svincolato da qualsiasi attività agricola principale, nonché alle attività connesse di servizi fornite direttamente ai soci.
Pertanto, secondo l'I.N.P.S., ricorrendo la condizione che tutti i soci delle cooperative e dei loro consorzi rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

Cooperative legge n. 240/1984
Per tali cooperative di trasformazione, l'obbligo dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura è previsto quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione è svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.
Ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale dovranno quindi essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale; diversamente dalle cooperative di imprenditori agricoli innanzi esaminate la fornitura di beni e servizi non è possibile poiché non è prevista dalla normativa speciale di cui alla legge n. 240/1984.
Ricorrendone, perciò, i presupposti e alle condizioni sopra dette, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono inquadrate nel settore dell'agricoltura.
Si ricorda che limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione, per le coop ex lege 240, le regole del settore dell'industria.

Le Società
Secondo l'I.N.P.S., rispetto alla dedotta fattispecie ed ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si devono considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
Ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.
In analogia alle norme previste per le cooperative, se tutti i soci della società rivestono la qualifica di imprenditori agricoli, sono ammissibili poiché connesse anche le attività di servizi, e cioè quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli.
Pertanto, in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

Le organizzazioni di produttori
Sono definite come organizzazioni di produttori agricoli I.O.P. (decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102) le organizzazioni strutturate come:

a. società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
b. società cooperative agricole e loro consorzi;
c. società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Tutti i membri delle O.P. debbono essere in possesso della qualifica di imprenditore Agricolo, salve le integrazioni delle compagini associative o societarie, ammesse per legge, in favore di soggetti

non produttori agricoli.
Presupposto indefettibile per il riconoscimento giuridico, ora assicurato dalle Regioni ai fini dell'inquadramento previdenziale delle O.P., è che questi organismi abbiano come scopo specifico quello della commercializzazione della produzione dei produttori agricoli aderenti.
Pertanto, l'iscrizione nella gestione agricola dei soggetti giuridici in questione non può essere definita se non ricorrendo all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001, secondo cui "*si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico*".

Alla luce delle norme in esame, le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, danno luogo all'inquadramento nel settore agricolo se svolte da un'organizzazione di produttori agricoli costituiti in una delle forme giuridiche innanzi citate.
Opportunamente l'I.N.P.S. chiarisce che, affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo, è necessario che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, cosi come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati.
Non potranno viceversa essere inquadrate nel settore dell'agricoltura le società o società cooperative che, al di fuori dell'ambito organizzativo e operativo dell'impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci. In tale caso, anzi, viene giustamente previsto che si potrà evidenziare una possibile violazione della normativa sul distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed in materia di somministrazione di manodopera.

Le imprese non agricole
Relativamente alle imprese che, pur non essendo imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti, la circolare precisa che normalmente tali ipotesi sono relative a soggetti operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell'impresa, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.
Gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.
Per tali soggetti l'elencazione delle attività è tassativa e che gli effetti della norma richiamata non sono riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste.
A titolo esemplificativo, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all'iscrizione degli operai nella gestione agricola; questi ultimi devono quindi essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all'inquadramento aziendale (commercio o servizi).
Nei casi suddetti, che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della legge 92/179, la richiesta di iscrizione nel settore agricolo, tramite la presentazione della DA, sarà dall'I.N.P.S. rigettata e oggetto di segnalazione agli uffici I.N.P.S. per gli adempimenti e gli accertamenti ispettivi del caso.
Infatti, l'articolo 6 della legge n. 92/1979 fa espresso riferimento ad imprese non agricole, per cui si deve trattare di aziende che svolgono un'attività economica diversa da quella agricola, con inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in diverso settore, come ad esempio nel settore commercio o servizi, con relativa posizione contributiva.
Come già precisato nella circolare I.N.P.S. n. 126/2009, si ricorda che le imprese non agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola, spesso operano in virtù di un

contratto di appalto.
A tale riguardo l'I.N.P.S. precisa nella circolare in commento che, ai fini previdenziali, l'impresa deve essere dotata di un'effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l'ipotesi del c.d. appalto genuino.
Come è noto, quando manca un'effettiva struttura imprenditoriale e dell'inquadramento previdenziale dell'azienda in altro settore diverso da quello agricolo, si configura l'ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo dell'appalto di servizio o altri similari, integrando la fattispecie della mera somministrazione di manodopera.

Per quanto sopra, non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori addetti alle attività innanzi dette, dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate dall'esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo, avulse da un'impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi; l'esclusione riguarda non solo le attività della potatura e della semina, escluse per mancanza del requisito oggettivo del tipo di attività, ma anche la raccolta o i lavori di forestazione, se effettuati al di fuori della condizione soggettiva di un'impresa, commerciale o di servizi, titolare di posizione contributiva nel relativo settore di appartenenza.
In situazioni di questo tipo, in mancanza di un'impresa di cui all'articolo 2135 del codice civile o in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 92/1979, la circolare paventa la possibile configurazione della fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera (si veda anche la legge n. 199/2016).
(M. Mazzanti)

*****

6) I.N.P.S.: persone senza fissa dimora. Prestazioni di sostegno al reddito.

Con messaggio I.N.P.S. del 4 luglio 2019 (n. 2521) sono state fornite istruzioni ulteriori, rispetto a quelle già rassegnate con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019, al fine di gestire l'istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito sia a coloro che sono stati dichiarati irreperibili, sia ai soggetti senza fissa dimora.

In particolare, il messaggio precisa che ai fini dedotti le persone senza fissa dimora sono coloro i quali non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché "fittizia", nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio; presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, nonché all'assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.
Ciò posto, anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all'anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza "fittizia", hanno diritto ad accedere ed a continuare a fruire delle prestazioni a sostegno del reddito.
(M. Mazzanti)

*****

7) Assunzioni: Bonus SUD.

Con recente nota, l'I.N.P.S. (circolare n. 102 del 16 luglio 2019) ha diramato le istruzioni operative utili ai datori di lavoro, anche agricoli, per poter ottenere le agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori nelle regioni meridionali.

I lavoratori interessati debbono essere disoccupati e devono aver dichiarato la disponibilità immediata al lavoro e alla partecipazione a misure di politiche attive concordate con il Centro per l'Impiego.
Il fondamento normativo si situa nella "Legge di Bilancio per il 2019" (art. 1, c. 247, legge 145/2019); l'applicabilità degli sgravi per il corrente anno è vincolata all'emanazione di norme attuative dell'Agenzia nazionale politiche Attive del lavoro (ANPAL).

Recentemente l'ANPAL ha diramato sul punto le predette disposizioni:

- decreto direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019: per le assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019;
- decreto direttoriale n. 311 del 12 luglio 2019: per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

La prestazione lavorative consente di avere lo sgravio se effettuata nelle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla sede legale del datore di lavoro e dalla residenza del lavoratore.

L'incentivo contributivo INPS è fissato nella misura massima di 8.060 euro su base annua (pari a 671,66 euro mensili), riparametrato ed applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione / trasformazione e fruibile, entro il termine del 28 febbraio 2021; lo sgravio non riguarda la quota contributiva INAIL, che rimane dovuta; lo sgravio è applicato sulla solo quota di contributi I.N.P.S. a carico del datore di lavoro.
Ritornando allo stato di disoccupazione, la nota INPS precisa che per i soggetti ricompresi tra i 16 ed i 34 anni è sufficiente che il lavoratore interessato sia disoccupato; per i soggetti di età pari o superiore ai 35 anni, i lavoratori dovranno attestare di essere privi di lavoro (regolarmente retribuito) da almeno sei mesi.

Lo sgravio incentivante è assegnato al datore di lavoro previa espressa domanda dello stesso, sono ammessi rapporti di lavoro anche all'esito di trasformazioni a tempo indeterminato, part – time, apprendistato professionalizzante; per il part – time il contributo è sgravato in proporzione al minor orario, sono ammessi anche i rapporti di lavoro nell'ambito delle cooperative di lavoro.

Per fruire del beneficio il datore di lavoro dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti lavoristici e contributivi, con la contrattualistica collettiva di settore, sia nazionale che di tipo territoriale (o comunque di secondo livello).

Ai benefici di cui si tratta è applicabile il c.d. "de minimis".
La domanda deve essere inoltrata direttamente dal datore di lavoro all'INPS attraverso il modulo on-line denominato "**IOSS**" e reperibile sul sito Internet dell'Istituto all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

L'assunzione dovrà essere perfezionata solo dopo l'esito della stessa.
Nell'ipotesi in cui l'istanza venga accolta, infatti, il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione, entro i successivi 10 giorni di calendario, a pena di decadenza. Vale la pena evidenziare che l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo che operano con il siste
ma DMAG, il beneficio contributivo (671,66 euro mensili per 12 mesi, pari a 21,66 euro giornalieri per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese) spetta sulla contribuzione calcolata al netto delle riduzioni tariffarie previste per zone svantaggiate e montane per la manodopera occupata nei comuni situati nelle predette zone.
(M. Mazzanti)

*****

8) Dichiarazione di giacenza 2019.

Ricordiamo a tutti gli interessati che il **10 settembre** prossimo scade il termine per la presentazione della dichiarazione di giacenza (le quantità sono riferite alle varie tipologie di prodotto detenuto al 31 luglio).
L'azienda vitivinicola obbligata alla tenuta dei registri telematici può optare di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.



Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio pertanto prima di predisporre la dichiarazione **è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola** tramite l'apposita funzione disponibile nel registro (oppure via web-service).

Possono effettuare la predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro tutte le aziende viticole che detengono il registro telematico e che hanno effettuato la chiusura della campagna vitivinicola, sono esclusi i registri di carico e scarico relativi a stabilimenti/depositi di aziende avente sede legale nel territorio della regione Toscana e Piemonte per i quali la dichiarazione di giacenza va compilata direttamente sul sistema regionale.

Pertanto chi intendesse optare per l'invio tramite la modalità ordinaria è invitato a prendere contatti con il proprio ufficio di riferimento entro e non oltre il 30 agosto.
(A. Caprara)

*****

9) Avviso agli Associati: 8.1.03 Bando per il sostegno all'arboricoltura - pioppicoltura ordinaria.

Si rende noto a tutti gli Associati che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale del 1° aprile 2019, n. 518, ha pubblicato il bando inerente al sostegno alla pioppicoltura in zona di pianura, riguardante agevolazioni, finanziamenti e contributi per la realizzazione di nuovi impianti di pioppicoltura.



Tale bando è relativo al miglioramento delle prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiamento alla ristrutturazione ed all'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.
Il bando ha scadenza in data 27/09/2019, alle ore 13.00.

Il sostegno prevede un contributo pari allo 40% della spesa ammissibile, per la realizzazione dell'impianto, ma non sono previsti premi per gli anni relativi alla durata dell'impegno a ciclo breve.
Il costo massimo ammissibile della spese di impianto è pari ad € 4.000,00 per ettaro
Destinatari del bando 8.1.03 sono tutti i cittadini, le imprese, gli enti locali (come proprietari o possessori, gestori di terreni pubblici e privati, nonché loro consorzi) iscritti in Anagrafe Agricola Regionale.
I contributi stanziati dalla Regione Emilia Romagna ammontano complessivamente ad € 622.910.39.
Per informazioni, potrete rivolgervi al Responsabile Forestale, Agr. Claudio Cervellati (tel. 051/783928; cell. 342/0671574; e-mail: c.cervelalti@confagricolturabologna.it)
(C. Cervellati)

*****

10) Sfruttamento del lavoro in agricoltura: costituito il "Tavolo" ministeriale per il contrasto al caporalato ed allo sfruttamento.

Con recente decreto ministeriale (del 4 luglio 2019) è stato costituito, sulla base di quanto a suo tempo stabilito dal D.L. 119/2018, il Tavolo ministeriale per la definizione di una strategia operativa più efficace con lo scopo accentuare le azioni di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.


(Immagine tratta dal sito SIR 30 Anni—Servizio Informazione Religiosa)

Il Tavolo, secondo quanto previsto dal decreto, si caratterizza per le seguenti funzioni:

a. predisposizione del Piano Territoriale che individua le principali linee di intervento;
b. indirizzo e programmazione delle attività istituzionali finalizzate al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;
c. monitoraggio sull'attuazione della legge sul caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori (Legge n. 199 del 4 novembre 2016;
d. coordinamento delle azioni intraprese dalle diverse istituzioni attraverso la gestione condivisa degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza;
e. condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale e loro possibile riproduzione in altre realtà territoriali;
f. condivisione e confronto sulla programmazione dei Fondi Europei stanziati per il finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al caporalato;
g. elaborazione di proposte normative relative al contrasto ed alla prevenzione del fenomeno;
h. collaborazione con la Cabina di regia (istituita in sede INPS) e con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (commissioni provinciali INPS CISOA).

Il Tavolo è presieduto dal Ministero del lavoro ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante del Ministero

delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), un rappresentante dell'Istituto nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.), un rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutale del Lavoro, un rappresentante del Corpo della Guardia di Finanza, un rappresentante delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Alle riunioni del Tavolo possono partecipare rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, nonché delle organizzazioni del Terzo settore.

Agli incontri del Tavolo possono partecipare in qualità di uditori, su invito della Presidenza o dei componenti istituzionali, rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'immigrazione e del lavoro.
Il tavolo è organizzato in sei gruppi:

a. gruppo 1 – Prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato, coordinato dell'INL, ferme restando le competenze delle Forze di polizia e dell'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b. gruppo 2 – Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
c. gruppo 3 – Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione del ruolo dei Centri per l'impiego, coordinato dall'ANPAL;
d. gruppo 4 – Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata;
e. gruppo 5 – Alloggi e foresterie temporanee, coordinato dall'ANCI;
f. gruppo 6 – Rete del lavoro agricolo di qualità, coordinato dall'I.N.P.S.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice **Confagricoltura Bologna** - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***